Zeitschrift: Rivista Militare Ticinese
Herausgeber: Amministrazione RMSI
Band: 15 (1943)
Heft: 1

Artikel: Rubrica di diritto e procedura penale militare
Autor: Camponovo
DOI: https://doi.org/10.5169/seals-242579

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 08.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Rubrica di diritto e procedura penale militare

Alle brevi note sull'inchiesta preliminare, pubblicate nel fascicolo precedente, avrebbero dovuto seguire quelle sull'istruzione giudiziaria: le rinviamo ad uno dei prossimi numeri, per esporre, invece, a complemento delle prime, alcuni rilievi su un caso capitatoci sotto gli occhi in questi giorni.

Competenze e attribuzioni

Dicevamo, a proposito dell'inchiesta preliminare, che l'apprezzarne il risultato e decidere di conseguenza spetta esclusivamente al Cdte. che l'ha ordinata, il quale sentirà tuttavia il parere e le proposte del giudice istruttore che, esperto in questa materia, potrà utilmente consigliarlo. Per pronunciare anche una semplice punizione disciplinare, o per decidere se si debba o non si debba procedere ad un'inchiesta, non basta sempre e soltanto un po' di buon senso, ma è talvolta necessario mettervi anche la conoscenza delle disposizioni che entrano in linea di conto. E non tutto è semplice: a dimostrarlo ecco un caso recentissimo che ci sembra assai istruttivo.

Due civili, certi M. e T. si sono recati, in una sera non lontana, in bicicletta a B. per cercare, così asseriscono, lavoro. Che l'abbiano effettivamente cercato non conta; ciò che importa è che, uscendo da un esercizio pubblico, M. prese, oltre la sua, anche un'altra bicicletta ch'era lì fuori e con T. fece ritorno verso casa, conducendo, a fianco della sua, la bicicletta rubata. Quest'ultima apparteneva ad un milite in servizio in quei paraggi.

Denunciato il furto, il Cdo. x ordinò un'inchiesta preliminare per accertamento di prove secondo l'art. 108 OGPPM. e, ultimata la stessa, ricevette un rapporto che gli proponeva di decidere:

1. M. viene deferito al Trib. mil. per inchiesta giudiziaria secondo l'art. 110 OGPPM. per furto;
2. T. „è condannato per complicità non necessaria nel furto della bicicletta a giorni otto di arresti già scontati".

Il Cdo. x ha approvato queste proposte che, in effetto, a chi deve esaminarle affrettatamente perchè ha uomini, armi e materiali sul campo ed ha, quindi, altro da fare che dilettarsi a compulsare codici e leggi, possono ben sembrare appropriate.

E così, siccome gli errori non vanno mai soli, qui si è stati sul punto di commetterne parecchi.

I. errore: l'ordine d'inchiesta dato da un Cdo. di truppa in confronto di civili.

I Cdti. di Trp. (dal Generale e dai Cdti. di C.A., di Div., di Br., di Fortif.; Terr. e di Piazza; ai Cdti. di Rgt. e di Unità o Dist. indipendenti, ed ai Cdti. di scuole e corsi d'istruzione) hanno competenza per ordinare le inchieste solo in cnfronto di militari che fanno parte del loro Stato Maggiore o che ne dipendono direttamente ed in confronto di quelli che fanno parte del loro Rgt., Unità, ecc. (art. 110 cif. 2 OGPPM.).

I due civili M. e T. non si trovavano in queste condizioni e sono soggetti alla giurisdizione militare non perchè dipendevano da un Cdo., ma solo perchè il derubato era, al momento in cui ha patito il furto, un militare in servizio (Ordinanza del Cons. fed. 18 maggio 1940 art. 1) (1). Di conseguenza, sia l'ordine d'inchiesta per accertamento di prove secondo l'art. 108 OGPPM. dato all'inizio dal Cdo. x contro i civili M. e T. già sospetti d'essere gli autori del furto, sia l'ordine per l'apertura del procedimento giudiziario secondo l'art 110 dato dallo stesso come alla proposta del giud. istr., sono un errore. Non è nelle competenze dei Cdi. di Trp. prendere decisioni al riguardo; ma competente ad ordinare l'istruzione nel senso della prima proposta del giud. istr. è, invece, il Dip. mil. fed. (art. 110 cif. 4 OGPPM.).

II. errore: la sanzione penale pronunciata da un Cdo. di Truppa.

I Cdti. di truppa non hanno questo potere: il loro potere è limitato alle sanzioni disciplinari (l'art. 195 CPM. precisa le persone sulle quali si esercita: subordinati e persone sottoposte al loro comando o assunte per altri servizi; gli art. 197 a 202 fissano le attribuzioni (2) dei diversi

---

(1) L'art. 1 dell'ordinanza 18.5.40 estende, durante l'attuale servizio attivo ed in caso di guerra, l'applicabilità di una serie di disposizioni del CPM. (oltre quelle già previste dagli art. 2 cif. 8 e dall'art. 3 CPM.) ai civili quando le azioni ivi contemplate (p. es. il furto) sono dirette „contro persone o autorità **appartenenti** all'armata"... ecc.: questo termine non è sbagliato, però si eviterebbe qualche possibile contestazione dicendo „se questi atti sono diretti contro **persone che si trovano in servizio** o contro comandi ed uffici militari"..., poichè nella Svizzera il militare incorporato „appartiene" all'armata anche se non si trova in servizio.

(2) La marginale che precede gli art. 197 e segg., come pure il titolo del capo terzo, dice „attribuzioni penali": anche se autorevoli penalisti sostengono che la sanzione disciplinare è una pena (ci teniamo a dire che, in riguardo al CPM., noi siamo, per quanto umile sia il nostro parere, nettamente di contrario avviso) è comunque evidentemente fuori di dubbio che qui i poteri punitivi attribuiti al capitano ed a gradi superiori non costituiscono delle „attribuzioni penali", bensì delle „attribuzioni **disciplinari".** In questi termini dovrebbero essere rettificati il titolo e la marginale anzidetti. Il testo tedesco dice „Strafbefugnisse" (competenza di punire) ed il testo francese dice „compétence et mesure du pouvoir de punir", termini, nell'uno e nell'altro, che comprendono pure la sanzione disciplinare.

gradi), mentre il giudizio sui reati e, quindi, la pronuncia di condanne penali sono riservati esclusivamente ai tribunali militari (art. 11 OGPPM.).

Tale è appunto la sanzione prospettata nella proposta che abbiamo riprodotto, poichè, se anche, invece di dire molto infelicemente „T. è condannato ecc.", si fosse detto „T. viene **punito** per complicità ad otto giorni di arresti...", questi arresti conserverebbero ugualmente il carattere di una sanzione penale, giacchè non si basano su una violazione disciplinare e sull'art. 180 CPM. (che riguarda l'ordinamento disciplinare), ma su una circostanza (la complicità) la quale non è contemplata nell'ordinamento disciplinare (cioè nel Libro II del Codice), ma nella parte (Libro I) che ha per titolo „Diritto penale militare" e che contiene, appunto, le disposizioni **penali,** l'applicazione delle quali spetta, come già detto, ai Tribunali (art. 11 OGPPM.).

III. errore: l'applicazione di disposizioni generali del Codice ad un provvedimento disciplinare.

Il Cdo. x, approvando la proposta di infliggere a T. otto giorni di arresti „per complicità" e pronunciando, per tal modo, una condanna penale, ha però, in mente sua, senza alcun dubbio inteso applicare semplicemente una punizione disciplinare, ritenendo che gli arresti abbiano sempre questo carattere, mentre in taluni casi costituiscono, invece, una condanna penale.

Ammessa tuttavia la non dubbia intenzione di applicare una semplice punizione disciplinare, veniva però commesso l'errore di basare la stessa sulle disposizioni concernenti la complicità e l'attenuazione della pena (art. 23 e art. 46 CPM.) le quali, come tutte le altre disposizioni della I parte del Codice, non sono applicabili all'ordinamento disciplinare, ma, per le ragioni esposte nel rilievo precedente, solo alla parte penale. (1)

IV. errore: l'infliggere una sanzione per complicità, prima che sia stato giudicato l'autore del reato.

Questo errore è di una evidenza tale che non abbisogna di rilievi: basti riflettere all'assurdo che risulterebbe se, dopo che T. è stato punito come complice, il Tribunale avesse ad assolvere M., imputato quale autore del furto o se, per avventura, dovesse, supponiamo, constatare magari che trattasi di reato semplicemente simulato.

Se vogliamo dedurre, da quanto esposto, qualche utile insegnamento terremo dunque presente:

— che, se i Cdti. di Trp. hanno da denunciare infrazioni commesse da civili, la competenza di emanare gli ordini d'inchiesta a tale riguardo, non spetta, però, ad essi, bensì al Dip. mil. fed. (2) (art. 110 cif.4 OGPPM.);

(1) Trib. mil. fed. di Cassazione: sentenza 12 dicembre 1929 nel procedimento F. — Raccolta 1926/1935 n. 16.

(2) I Cdti. Ter. hanno essi pure competenza di ordinare le inchieste per assunzione di prove secondo l'art. 108 OGPPM.

— che il potere disciplinare si limita ai subalterni; alle altre persone sottoposte al loro comando (prigionieri di guerra, internati) ed ai civili assunti per servizi speciali presso la truppa (per es. artigiani) o per singole persone (ordinanze) (art. 195 CPM.);

— che il potere disciplinare in confronto dei civili che non si trovano nelle condizioni qui sopra esposte, spetta (art. 195 cpv. 2) al Dip. mil. fed. (in taluni casi anche a quello cant.), il quale può delegare questo potere ai capiservizio e, durante il servizio attivo, ai Cdti. Territoriali, come attualmente ha appunto fatto (tranne per i casi disciplinari contemplati nell'ordinanza fed. 22 settembre 1939 sulla protezione della sicurezza del paese, per i quali il Dip. mil. fed. ha riservato la competenza a sè stesso) con la Risoluzione 20 marzo 1940, completata dal Decr. 15 ottobre 1941 del Consiglio fed. concernente le punizioni disciplinari di civili e con le Risoluzioni 23 aprile 1942 e 24 settembre 1942 del Dip. mil. fed. concernenti le attribuzioni disciplinari in materia di stampa;

— che le disposizioni della parte I del Codice penale militare non riguardano l'ordinamento disciplinare, per l'applicazione del quale l'ufficiale di truppa troverà quanto gli basta negli art. 180 a 214 del Codice stesso e, anche qui, come in tutto, un'utile guida nel Reg. di Servizio la conoscenza del quale non sarà mai sufficientemente raccomandata.

ten. col. Camponovo.